

Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali)).

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 sostituzione del titolo del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 3 sostituzione dell'articolo 1 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 4 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 5 sostituzione dell'articolo 4 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 6 modifiche all'articolo 5 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 7 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 8 sostituzione dell'articolo 15 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 9 modifiche all'articolo 18 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 10 sostituzione dell'articolo 19 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 11 modifiche all'articolo 31 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 12 modifica all'articolo 32 del DPRReg. n. 82/2017
- Art. 13 modifiche all'Allegato 1 al DPRReg. n. 82/2017
- Art. 14 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali)).

art. 2 sostituzione del titolo del DPRReg. n. 82/2017

1. Il titolo del Decreto del Presidente della Regione. n. 82/2017, è sostituito dal seguente: << Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)).>>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 1 del DPRReg. n. 82/2017

1. L'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), i criteri e le modalità per la concessione di incentivi prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, per l'insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis della legge regionale 3/2015 e nelle aree definite dall'articolo 82 della legge regionale legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)), comprendenti i complessi produttivi degradati, per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

2. In attuazione dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 3/2021, il presente regolamento disciplina altresì la concessione di incentivi a imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione per l'insediamento nelle aree di cui al comma 1, per l'attrazione di nuovi investimenti.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 2 del DPReg. n. 82/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

<<a bis) complesso produttivo degradato: ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale 3/2021, gli edifici e le relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione;>>;

b) alla lettera g), le parole: <<dell'Area per il manifatturiero, della Direzione centrale delle attività produttive, turismo e cooperazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione centrale competente in materia di attività produttive>>;

c) alla lettera n), le parole: <<ai sensi dell'articolo 2 punto 31 del GBER,>> sono soppresse;

d) alla lettera o), le parole: <<ai sensi dell'articolo 2, punto 62 del GBER,>> sono soppresse;

e) la lettera q) è sostituita dalla seguente:

<<q) addetto: soggetto con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. I contratti a tempo parziale e a tempo indeterminato sono computati in frazione per garantire l'equivalenza dell'occupazione a tempo pieno;>>;

f) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

<<s) occupazione aggiuntiva: la differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti occupati alla data di presentazione della domanda, calcolato come media aritmetica degli addetti occupati nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. Gli addetti sono espressi nei termini di cui alla lettera q); >>.

art. 5 sostituzione dell'articolo 4 del DPReg. n. 82/2017

1. L'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Caratteristiche degli investimenti)

1. Le iniziative relative alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) sono localizzate presso una sede o unità locale collocata nei siti individuati all'articolo 1, comma 1;
- b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili;
- c) devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell'Allegato 7 al presente regolamento;
- d) devono comportare un costo totale almeno pari a 1.000.000,00 di euro per le grandi imprese e 500.000,00 euro per le piccole e medie imprese;
- e) devono comportare un elevato impatto occupazionale secondo gli incrementi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera d);
- f) devono aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- g) devono introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché di nuovi metodi per produrli distribuirli e usarli;
- h) devono migliorare le performance ambientali dell'impresa quali:
 - 1) l'ottimizzazione dei consumi energetici;
 - 2) la riduzione del fabbisogno di energia primaria;
 - 3) la limitazione delle emissioni inquinanti;
 - 4) l'ottimizzazione del consumo di acqua;
 - 5) la limitazione della produzione di rifiuti;
 - 6) l'ottenimento di elevati livelli di salubrità del luogo di lavoro;
- i) devono comportare l'adozione di iniziative di responsabilità sociale di impresa che tengano conto dell'impatto dell'attività produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull'ambiente e sulla società nel suo complesso;
- j) devono migliorare gli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

2. Le iniziative relative all'attrazione di nuovi investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere, oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i) e j), i seguenti requisiti:

- a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio. I contratti di lavoro possono anche essere part time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario;
- b) investimento minimo di sette milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente;
- c) significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi 3 anni, pari alla sottoscrizione di almeno venti contratti con imprese locali per le piccole e medie imprese e di almeno cinquanta contratti per le grandi imprese;
- d) vincolo di destinazione almeno settennale.>>>

art. 6 modifiche all'articolo 5 del DPR n. 82/2017

1. All'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: << paragrafo 4 >> sono sostituite dalle seguenti: <<paragrafo 5>>;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con i contributi concessi per le medesime iniziative, a valere su bandi emanati ai sensi dell'articolo 84, comma 3 della legge regionale 3/2021 per la realizzazione di interventi di riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile.>>.

art. 7 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. n. 82/2017

1. All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b bis) del comma 1, è soppressa;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Sono beneficiarie degli incentivi per l'attrazione investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, le imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno sede legale e operativa al di fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia.>>.

art. 8 sostituzione dell'articolo 15 del DPRReg. n. 82/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole: <<erogati>> sono soppresse.

art. 9 modifiche all'articolo 18 del DPRReg. n. 82/2017

1. Al comma 4 dell'articolo 18 del DPRReg. n. 82/2017 le parole: <<nel cui agglomerato industriale è previsto l'insediamento dell'impresa>>, sono sostituite dalle seguenti: <<competenti,>>.

art. 10 sostituzione dell'articolo 19 del DPRReg. n. 82/2017

1. L'articolo 19 del Decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Procedimento contributivo)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando emanato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, contenente le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione.

2. Il bando per l'accesso agli incentivi aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate è emanato con cadenza annuale.

3. I bandi per l'accesso alle iniziative per l'attrazione di investimenti in attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 3/2021 sono emanati con cadenza quadrimestrale a valere su una riserva di fondi disposta annualmente, nei documenti di programmazione, dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva e richiamano gli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa.

4. La valutazione delle domande di incentivo è effettuata dal Servizio competente attribuendo alle stesse i seguenti punteggi:

a) domanda presentata da un'impresa di medie dimensioni: 5 punti;

b) domanda presentata da un'impresa iscritta al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione: 5 punti;

c) domanda presentata da un'impresa iscritta al Registro delle imprese da più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione e da non più di 60 mesi: 3 punti;

d) domanda presentata da un'impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato la domanda di incentivazione, incrementa l'occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale:

1) per le piccole imprese:

- a) punti 1 in caso di assunzione di 3 addetti;
- b) punti 4 in caso di assunzione da 4 a 6 addetti;
- c) punti 8 in caso di assunzione da 7 a 9 addetti;
- d) punti 12 in caso di assunzione da 10 a 12 addetti;
- e) punti 16 in caso di assunzione di oltre 13 addetti;

2) per le medie imprese:

- a) punti 1 in caso di assunzione di 3 addetti;
- b) punti 3 in caso di assunzione da 4 a 6 addetti;
- c) punti 6 in caso di assunzione da 7 a 9 addetti;
- d) punti 9 in caso di assunzione da 10 a 12 addetti;
- e) punti 12 in caso di assunzione di oltre 13 addetti;

3) per le grandi imprese:

- a) punti 1 in caso di assunzione di 3 addetti;
- b) punti 2 in caso di assunzione da 4 a 6 addetti;
- c) punti 4 in caso di assunzione da 7 a 9 addetti;
- d) punti 6 in caso di assunzione da 10 a 12 addetti;
- e) punti 8 in caso di assunzione di oltre 13 addetti.

e) domanda presentata da un'impresa che ha conseguito il rating di legalità di cui al Decreto MEFMISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27): punti 5;

f) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno all'assunzione di personale ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 20: punti 2;

g) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti strutturati di smart working ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b): punti 1;

h) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti di mobilità sostenibile ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c): punti 1;

i) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno a dotarsi di un piano di welfare aziendale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d): punti 1.

5. Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 3, lettera b) non è presa in considerazione l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, o la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente.

6. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili tra loro.

7. In caso di parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile ad incentivazione; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

8. Il Servizio competente adotta entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 17, distinte proposte di graduatoria riferite, rispettivamente, alle domande presentate a valere sui bandi di cui ai commi 2 e 3.

9. Le graduatorie sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e turismo, e pubblicate sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.>>>

art. 11 modifiche all'articolo 31 del DPRReg. n. 82/2017

1. All'articolo 31 del Decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le iniziative di attrazione di nuovi investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale nonché la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per 7 anni, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa.>>;

b) al comma 2, la parola: <<unità >>, è sostituita dalla seguente: <<addetti>>;

c) al comma 3, dopo le parole <<durata indicata>>, sono inserite le seguenti: << ai commi 1 e 1 bis >>.

art. 12 modifica all'articolo 32 del DPRReg. n. 82/2017

1. Al comma 5 dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 le parole << all'approvazione della graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 19, >> sono sostituite dalle parole <<alla concessione di cui all'articolo 21,>>.

art. 13 modifiche all'Allegato 1 al DPRReg. n. 82/2017

1. Nell'elenco degli agglomerati industriali di cui All'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione 82/2017, le denominazioni <<Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone (CSIM)>> e <<Consorzio per lo sviluppo industriale di Gorizia (CSIA)>>, sono sostituite dalla denominazione: <<Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG)>>.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE